

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che numerosi sono i fattori di degrado che possono mettere a repentaglio lo equilibrio ecologico e i caratteri paesistici di questa area montuosa, tra le più belle della regione.

Il pericolo maggiore viene dai disboscamenti operati per la realizzazione degli impianti sciistici e di insediamenti turistico-residenziali, oltre a tutti quegli interventi di « manutenzione » delle aree boscate che in realtà consistono nell'abbattimento di alberi di alto fusto per l'apertura di nuove strade.

Altro fattore di degrado è costituito dalla progressiva sostituzione, nei centri abitati, dei materiali originali (pietra) con materiali più commerciali (marsigliesi, coppi, ecc.), che non armonizzano affatto con il contesto paesistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di crinale delle alte valli del fiume Taro e del fiume Ceno ricadente nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di crinale delle alte valli del fiume Taro e del fiume Ceno ricadente nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi (provincia di Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dalla punta estrema sud-ovest del territorio provinciale di Parma (monte Bocco), va in direzione est

ricalcando il confine regionale con la Liguria fino a dove quest'ultimo coincide con il fiume Taro (pressi della località Cerosa);

segue il fiume Taro e risalendo verso nord, giunge alla località Pontestrambo, da dove, in corrispondenza del ponte a C. Mediolì, prende la strada che va a Alpe e, sempre seguendo la strada, giunge al passo della Tabella (quota m 1220 s.l.m. ca.);

dal passo della Tabella segue la strada per Spora fino al torrente Ceno;

da qui, costeggia il torrente Ceno fino a Ponteceno; indi, segue la strada che passa per Fontanachiosa, Casamurata, Cornolo, Liveglia, Frassineto, S. Giustina, Tiglio, Cremodasca, Pione;

da Pione, seguendo la strada delle Pianazze e pigliando a est, si giunge al confine con la provincia di Piacenza;

da qui, scende a sud seguendo il confine provinciale Parma-Piacenza e poi il confine regionale con la Liguria fino a pervenire al punto di inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/2763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5560)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Fusò sito nei comuni di Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini e Palanzano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del monte Fuso ricadente nei comuni di Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini e Palanzano (Parma) riveste notevole interesse perché è costituito dal complesso montagnoso del monte Fuso, con l'omonima vetta a quota m 1117 e con la relativa dorsale posta in direzione nord-ovest sud-est, formata dal monte Faino, dal monte Lavacchio, dal monte Castellaro e dal monte Scaravelli.

Tale comparto paesistico è senza dubbio una delle più belle montagne del medio appennino emiliano (dalla sua vetta si gode un panorama eccezionalmente vasto che spazia sulla valle dell'Enza e su quella del Parma, arrivando fino alla cerchia delle Alpi ed alla pianura padana da un lato, e dal lato opposto fino alle vette dell'Appennino tosco-ligure-emiliano e costituisce un grandioso scenario naturalistico per le ampie zone boscate che ne ricoprono i versanti, come si può cogliere provenendo da nord per le strade da Mussatico, Mogrignano e Lupazzano, e da sud per le strade da Capriglio e Ronzano.

La bellezza del monte Fuso deriva soprattutto dalla vegetazione che ne ricopre in gran parte i versanti. Quello a nord, che si presenta molto ripido, è completamente coperto da boschi (roverella, cerro, rovere e di castagno). Le strutture forestali sono a ceduo, in molti luoghi invecchiato e quindi tendente ad assumere il carattere di alto fusto.

I boschi esistenti sul versante ovest e su quello sud, sono costituiti prevalentemente da cedui di quercia e di carpino, in talune zone molto degradanti, mentre il versante est, che è il meno acclive, è coperto, nella parte bassa, da coltivi, e nelle zone di maggior altitudine, da cedui di quercia.

Inoltre non va tuttavia dimenticata l'esistenza, in piccoli gruppi o pedali, di numerose specie forestali che conferiscono all'ambiente un aspetto tutto particolare; infatti il frassino maggiore, l'orniello, l'ontano napoletano ed il pioppo cipressino vivono lungo piccoli corsi d'acqua e fossi naturali e nelle zone più fresche; il carpino vegeta rigogliosamente su vaste aree un po' dovunque e denota uno sviluppo notevole; il noce ed il ciliegio sono presenti lungo i sentieri e stradine mulattiere. Particolare menzione meritano alcuni secolari e maestosi esemplari di rovere, esistenti in località Carrello-Costata-Pozzolo, ultimo rimasuglio dell'antica foresta.

Nell'area vi sono, inoltre, alcune presenze architettoniche e monumentali di eccezionale interesse. In particolare si segnala la Pieve di S. Maria a Sasso, originaria del IX sec. e ricostruita intorno al 1082 da Matilde di Canossa, con facciata tipicamente romantica nella scansione delle lesene e nel coronamento ad archetti pensili; la frazione di Rusino, costituita da poche case in pietra e da una Torre del XV sec. eretta a scopi difensivi e ormai ridotta a rudere; inoltre suggestiva anche dal punto di vista paesistico è la piccola frazione di Monguano.

Tale zona è così delimitata:

in località Sasso, al bivio tra la strada provinciale di Scurano e la strada per Mogrignano, superato il primo tornante, segue la curva di livello a quota m 625 s.l.m., e, includendo la prima di dette strade e la Pieve di Sasso, perviene alla località Monchio;

dalla località Monchio, segue la strada provinciale di Scurano per un buon tratto, passando per la località Mercato, includendo il monte Scaravelli e arrivando alla località Lagrimone;

da Lagrimone segue la strada che congiunge detta località con Antognola, Selvapiana, Montenero, Prada fino a Vezzano;

da Vezzano segue la strada comunale che congiunge Vezzano con Campora e Sasso, fino a pervenire al punto iniziale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la proposta avanzata, quale misura di salvaguardia in vista della adozione dello strumento paesistico, è motivata dall'opportunità di conservare inalterati i pregiati caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, ove insistono rischi di compromissione per la esistenza di normative che consentirebbe insediamenti residenziali, trasformazioni edilizie e altri interventi incompatibili con i citati caratteri di pregio. La Soprintendenza ha inoltre riferito che nel 1969 la regione Emilia-Romagna ha istituito in una parte di quest'area un'«oasi di protezione e di rifugio per la selvaggina stanziale e migratoria»;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Fuso che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del monte Fuso ricadente nei comuni di Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini e Palanzano (Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi

della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in località Sasso, al bivio tra la strada provinciale di Scurano e la strada per Mogrignano, superato il primo tornante, segue la curva di livello a quota m 625 s.l.m. e, includendo la prima di dette strade e la Pieve di Sasso, perviene alla località Monchio;

dalla località Monchio, segue la strada provinciale di Scurano per un buon tratto, passando per la località Mercato, includendo il monte Scaravelli e arrivando alla località Lagrimone;

da Lagrimone segue la strada che congiunge detta località con Antognola, Selvapiana, Montenero, Prada fino a Vezzano;

da Vezzano segue la strada comunale che congiunge Vezzano con Campora e Sasso, fino a pervenire al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.12/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei « Salti del Diavolo » sito nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio dei « Salti del Diavolo » ricadente nei comuni di Berceto, Calestano e Terenzo (provincia di Parma), riveste notevole interesse perchè i « Salti del Diavolo », così definiti dalla fantasia popolare, costituiscono una delle più caratteristiche e note attrattive geologiche dell'intera provincia di Parma. Situati a circa 40 km dal capoluogo, sono particolarmente visibili sia dalla strada statale della Cisa nel tratto in cui questa costeggia le pendici del monte Cassio e sia dalla strada provinciale che da Berceto va a Calestano in prossimità di Chiastre. Il loro aspetto è quanto mai suggestivo e singolare: essi, infatti, si presentano come una fila di guglie e torri di pietra cenerognola, irte di spigoli e pareti strapiombanti, che emergono dal bosco per una altezza di 40-50 m e formano una stretta dorsale, la quale attraversa in linea pressochè retta la val Baganza da Cassio e Chiastre, intersecando il torrente e dispiegandosi in direzione nord-ovest sud-est. Geologicamente, la loro formazione è costituita da arenarie e da conglomerati poligenici, i cui componenti sono rappresentati principalmente da rocce sedimentarie mesozoiche con alcune rocce eruttive e metamorfiche (graniti, gneiss, quarziti, porfidi, ecc.); la giacitura subverticale dei banchi arenacei e conglomeratici, unita a una certa resistenza alla degradazione rispetto alle formazioni circostanti conferiscono ai Salti del Diavolo l'aspetto del caratteristico, potente contrafforte.

Elemento conclusivo del sistema a nord-ovest, è il monte Cassio (m 1025 s.l.m.) che fa parte dello spartiacque Taro-Baganza e che nelle profonde incisioni che lo percorrono sul versante verso il torrente Baganza mette a nudo la sua struttura geologica dove si alternano calcari, marne e arenarie.

Tale zona è così delimitata:

a sud, inizia al punto di incrocio tra la strada comunale della Riva e la strada comunale della Torre (quota m 1044 s.l.m.) e va in direzione nord seguendo la strada comunale della Torre; oltrepassa la località La Torre ed in corrispondenza della località Ca' Nuova prende il rio del Podere giungendo fino al torrente Baganza; segue il torrente Baganza verso est; indi risale a nord lungo il rio de Giarole fino a incontrare la strada statale della Cisa in corrispondenza della località Ca' Barbieri;

segue la statale della Cisa verso ovest e poi la deviazione verso Pineta del Sole; indi aggira il monte Cassio secondo la curva di livello di 950 m s.l.m. fino al versante settentrionale;

lascia la curva di livello di 950 m per andare verso sud, scendendo lungo il rio degli Spiaggi Superiori fino alla quota m 655,8 s.l.m.; indi risale alla quota di m 675, che mantiene fino al rio della Conca; segue quest'ultimo fino alla strada Cassio-Selva del Boschetto;

segue detta strada fino a Cassio e poi la strada provinciale della Cisa fino a che questa incrocia la strada campestre per Desdaletto;

segue tale sentiero fino al torrente Baganza, lo attraversa e imbocca il rio Praquerola, poi il rio del Lago e in località Molino di Chiastre il rio Grosso;